

Al Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile

Ai Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna

Alle organizzazioni regionali: ANA-RER; ANPAS-RER; ANC-RER; CRI-RER; FEDERGEV

Agli Enti e Società gestori di infrastrutture:

RFI Rete Ferroviaria Italiana; FER Ferrovie Emilia-Romagna; ANAS; Autostrade per l'Italia S.p.A.; SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.A.; SATAP S.p.a. Tronco A21 Torino – Piacenza; Autostrada del Brennero S.p.A.

Oggetto: Attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

Visto il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026”, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1211 del 18/07/2022, capitolo 5 “Modello d’Intervento” e l’aggiornamento anno 2024 approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1142 del 17/06/2024;

Visto quanto disposto dall’art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 in merito alle attribuzioni conferite ai Comuni e alle loro Unioni in materia Anti Incendio Boschivo, con l’avalimento dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile;

Viste le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 18/06/2024 tra l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, l’ARPAE-SIMC Centro funzionale ed il Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo zone montane;

SI DISPONE

L’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 1° luglio 2024 al 15 settembre 2024 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.

Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, **le attività di abbruciamento di residui vegetali**

derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, **sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.**

Gli Uffici Territoriali / Aree di lavoro dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile provvederanno ad informare i Comuni / Unioni di Comuni afferenti al territorio di rispettiva competenza, mediante la diffusione della presente.

In particolare, stante quanto disposto dal succitato art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13, si invitano i Comuni e le loro Unioni ad attivare sul territorio le opportune azioni in materia di prevenzione ed informazione sui fattori di rischio per incendi boschivi, anche mediante interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo ed alla manutenzione delle aree limitrofe, con particolare attenzione alla prossimità di aree abitate o con insediamenti urbani (p.e. idonee manutenzioni e pulizia delle pertinenze stradali, quali sfalcio di cigli erbosi e/o pulizia di scarpate da vegetazione secca).

Cordiali saluti

Rita Nicolini
(firmato digitalmente)

GMV/pps